CAMERA DEI DEPUTATI N. 2596

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIORDANO, CASATI, CARELLI

Presentata il 13 dicembre 1978

Immissione in ruolo di insegnanti di scuola materna abilitate incaricate annuali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto con la legge 9 agosto 1978, n. 463, con l'intenzione di eliminare o per lo meno ridurre il precariato si è: *a*) eliminato, l'incarico a tempo indeterminato anche per il personale già abilitato, riducendolo ad incarico annuale; *b*) immesso nei ruoli a determinate condizioni, personale docente non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, di norma abilitato. Nonostante la immissione in ruolo di insegnanti abilitate e non e di assistenti abilitate e non nel ruolo del personale insegnante della scuola materna, non solo non è stato raggiunto lo scopo della eliminazione, o anche solo della riduzione, del precariato, ma lo si è ampiamente incrementato.

Infatti la riduzione dell'orario di servizio delle insegnanti da 36 a 30 ore settimanali per le attività educative e l'aumento dell'orario di funzionamento delle scuole materne da 6 a 8 e 10 ore giornaliere ha in realtà creato nuovi posti di insegnamento, tanto che nel solo Provveditorato di Torino, sono state nominate oltre 350 insegnanti abilitate con incarico annuale. È verosimile che tale incremento di posti si sia verificato in tutte le altre province, sia pure in misura variabile, per cui si può ritenere che per il solo anno scolastico 1978-1979 si sia avuto un incremento di insegnanti precari nella scuola materna in tutto il Paese di circa 7.000 unità. (La cifra può essere facilmente individuata attraverso una rapida indagine presso i Provveditorati).

A ciò si aggiunga che sia per l'anno 1978-1979 sia per alcuni anni futuri per un incremento di frequentanti la scuola materna statale, unica fra i vari tipi di scuola statale sarà in espansione, con conseguente incremento di posti.

Stante questa situazione appare di evidenza immediata la disparità e l'ingiustizia all'interno di una stessa categoria di insegnanti che, spesso nella stessa sezione, svolgono le stesse funzioni; mentre le une hanno conquistato, in forza della legge n. 463, la sicurezza del posto di lavoro, le altre, in forza della stessa legge si vedono retrocesse al precariato di un anno.

Tali disparità e ingiustizia, tali forse non sul piano giuridico, lo sono certamente sul piano sociale e sono dannose anche sul piano scolastico per cui è necessario provvedere ed eliminarle.

PROPOSTE DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, le insegnanti di scuola materna che abbiano conseguito la nomina a incaricate annuali per l'anno scolastico 1978-79, purché abilitate in uno dei modi previsti dall'articolo 6 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono nominate in ruolo.

L'assegnazione della sede alle insegnanti nominate in ruolo per effetto di quanto previsto dal precedente comma è disposta secondo l'ordine di precedenza previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in concorso con le insegnanti immesse in ruolo ai sensi del citato articolo 6.